

**Sentenza:** n. 138 del 13 giugno 2013;

**Materia:** coordinamento finanza pubblica;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma , della Costituzione;

**Ricorrente:**Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Oggetto:** legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n.23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art 7 ; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 e dell'allegato "E,"sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione ;

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato numerose disposizioni della Legge della Regione Molise del 19 ottobre 2012, n.23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), tra cui l'art.7 che riporta tra i residui attivi dell'esercizio finanziario 2011 numerose partite relative ad anni ormai decorsi , in relazione alle quali la Regione Molise non avrebbe fornito giustificazione in ordine al mantenimento in bilancio, come previsto tra l'altro dall'art.21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000.

Secondo la Corte la questione di legittimità dell' art. 7 della legge reg. Molise n.23 del 2012 è fondata. Infatti il rendiconto finanziario della regione Molise non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed alla relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi e la determinazione di questa norma è avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza. Quindi, in tal modo, la norma censurata assume quali attività di bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, suscettibili di alterare le risultanze finali del conto che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni ponendosi in contrasto con il principio del coordinamento della finanza pubblica, sancito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.